

Regione Lazio

Decreti del Commissario ad Acta

Decreto del Commissario ad Acta 11 maggio 2015, n. U00175

Determinazione per il finanziamento per i maggiori costi indotti sull'attività assistenziale dalle funzioni di didattica e di ricerca di cui all'art. 7 comma 2 del D.Lgs. 517/99 - anno 2014.

Decreto del Commissario ad *acta*
(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

Oggetto: Determinazione del finanziamento per i maggiori costi indotti sull'attività assistenziale dalle funzioni di didattica e di ricerca di cui all'art. 7 comma 2 del D.Lgs. 517/99 – anno 2014.

VISTI per quanto riguarda i poteri:

- la Legge Costituzionale n. 3/2001;
- lo Statuto della Regione Lazio 11 novembre 2001, n. 1 “*Nuovo Statuto della Regione Lazio*” e successive modifiche ed integrazioni;
- la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e s.m.i.;
- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013, con cui il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti è stato nominato Commissario *ad acta* per la prosecuzione del Piano di rientro dai disavanzi regionali del settore sanitario della Regione Lazio;
- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 1 dicembre 2014, con cui l'arch. Giovanni Bissoni è stato nominato sub commissario nell'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi regionali del settore sanitario della Regione Lazio;
- le determinazioni dirigenziali G18165 del 16 dicembre 2014, G18460 del 19 dicembre 2014 e G18882 del 23 dicembre 2014;

VISTI per quanto riguarda il Piano di Rientro:

- l'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
- le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 66 del 12 febbraio 2007 avente ad oggetto: “*Approvazione del "Piano di Rientro.."*” e n. 149 del 6 marzo 2007 avente ad oggetto: “*Preso d'atto dell'Accordo Stato Regione Lazio....Approvazione del "Piano di Rientro"*”;
- la legge 23 dicembre 2009, n. 191;
- i programmi operativi approvati con Decreto del Commissario *ad acta* n. U00247 del 25 luglio 2014;

VISTI, per quanto riguarda la disciplina di cui al D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.: “*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421*” ed in particolare:

- l'art. 8 *quater*, comma 2, del D.Lgs. 502/92 e s.m.i., secondo il quale “*La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale*”

a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies...";

- l'art. 8 *quinquies*, comma 2, del D.Lgs. 502/92 e s.m.i., che prevede la stipula di contratti con le strutture private e con i professionisti accreditati anche mediante intese con le loro associazioni rappresentative a livello regionale, che indichino, tra l'altro "*...il corrispettivo preventivato a fronte delle attività concordate risultante dalla applicazione dei valori tariffari e della remunerazione extra-tariffaria delle funzioni incluse nell'accordo, da verificare a consuntivo sulla base dei risultati raggiunti e delle attività effettivamente svolte secondo le indicazioni regionali*" (art. 8 *quinquies*, c. 2 lettera d);
- quanto previsto dall'art. 8 *quinquies*, comma 2-*quinquies*, D.Lgs. 502/92 e s.m.i. in caso di mancata stipula degli accordi contrattuali;
- l'art. 8-*sexies* del D. Lgs. 502/1992 e s.m.i., che ha previsto, al comma 1, che le strutture erogatrici dei servizi di assistenza ospedaliera e ambulatoriale a carico del SSN siano finanziate secondo un ammontare globale predefinito indicato in sede di accordo contrattuale e determinato "*in base alle funzioni assistenziali e alle attività svolte nell'ambito e per conto della rete dei servizi di riferimento*";

PRESO ATTO del D.Lgs. 229/99 che, prevedendo norme attuative da parte del Governo Centrale e di quello regionale, ribadisce l'obbligo per la Regione di definire il fabbisogno appropriato delle prestazioni necessarie alla tutela della salute della popolazione e garantire i Livelli Essenziali di Assistenza;

VISTO quanto disposto dal Titolo II del D.Lgs 118/2011 avente ad oggetto "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*", con particolare riferimento all'art. 29;

VISTI per quanto riguarda il riconoscimento di una maggiorazione tariffaria per le prestazioni rese dalle aziende ospedaliere universitarie del SSR:

- l'art. 7 comma 2 del D.Lgs. 517/99, che prevede che: "*Le aziende ospedaliere di riferimento di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del presente decreto, limitatamente all'attività direttamente svolta, sono classificate, previa verifica dell'adeguamento ai requisiti, nella fascia di presidi a più elevata complessità assistenziale; la regione riconosce i maggiori costi indotti sulle attività assistenziali dalle funzioni di didattica e di ricerca, detratta una quota correlata ai minori costi derivanti dall'apporto di personale universitario. In attesa di procedere alla verifica da parte dei Ministeri interessati e delle regioni, dei maggiori costi sostenuti per l'attività assistenziale dalle Aziende di cui all'articolo 2, la Regione riconosce alle aziende una remunerazione determinata sulla base di apposito accordo definito in sede di Conferenza Stato-Regioni, su proposta dei Ministri della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Fino al predetto accordo si applicano i criteri in materia, stabiliti con il decreto interministeriale 31 luglio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.181 del 5 agosto 1997*"

- il D.M. 31 luglio 1997 “*Linee guida per la stipula dei protocolli d'intesa università-regioni*” secondo il quale all’art. 6 c. 2 “*La regione si impegna a classificare le aziende nella fascia di presidi a più elevata complessità assistenziale e a riconoscere, ai sensi del decreto ministeriale 15 aprile 1994, i maggiori costi indotti sulle attività assistenziali dalle funzioni di didattica e di ricerca. A questo fine la regione corrisponde direttamente all'azienda una integrazione dal 3 all'8 per cento della valorizzazione dell'attività assistenziale una volta che la valorizzazione stessa sia stata decurtata del risparmio corrispondente alla maggiore spesa di personale che avrebbe dovuto sostenere l'azienda per produrre la stessa attività*”;
- il D.M. 31 luglio 1997 “*Linee guida per la stipula dei protocolli d'intesa università-regioni*” secondo il quale all’art. 6 c. 5 “*In attesa di procedere alla verifica, da parte dei Ministeri interessati e delle regioni, dei costi sostenuti per l'attività assistenziale delle aziende policlinico, le stesse sono classificate nella fascia dei presidi a più elevata complessità assistenziale ed il relativo finanziamento, tenuto conto, da una parte, dei maggiori costi indotti sulle attività assistenziali delle funzioni di didattica e di ricerca e, dall'altra, degli oneri sostenuti direttamente dall'università, viene decurtato di una quota percentuale tra il 5 ed il 15 per cento*”.
- l’articolo 2, commi 1 e 2 del D.Lgs. 517/99, che prevede che: “*c. 1. La collaborazione fra Servizio sanitario nazionale e università, si realizza, ..., attraverso aziende ospedaliero-universitarie, aventi autonoma personalità giuridica, le quali perseguono le finalità di cui al presente articolo. c. 2. Per un periodo transitorio di quattro anni dall'entrata in vigore del presente decreto, le aziende ospedaliero-universitarie si articolano, in via sperimentale, in due tipologie organizzative:*
 - a) aziende ospedaliere costituite in seguito alla trasformazione dei policlinici universitari a gestione diretta, denominate aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale;*
 - b) aziende ospedaliere costituite mediante trasformazione dei presidi ospedalieri nei quali insiste la prevalenza del corso di laurea in medicina e chirurgia, anche operanti in strutture di pertinenza dell'università, denominate aziende ospedaliere integrate con l'università*”;
- Accordo interregionale per la compensazione della mobilità sanitaria, versione in vigore per le attività dell’anno 2011, secondo il quale “*Alle Aziende miste viene riconosciuto dal 1 gennaio 2004 l'incremento tariffario del 7% per i maggiori costi assistenziali determinati dalle attività di didattica e ricerca. L'incremento tariffario viene calcolato esclusivamente sulla tariffa DRG specifica, sulle giornate oltre soglia, e sulla tariffa giornaliera per l'attività riabilitativa/lungodegenza; gli eventuali ulteriori costi aggiuntivi (prelievo di organi, protesi, ecc.) non devono essere considerati oggetto di incremento tariffario*”

CONSIDERATO il DPCM del 24 maggio 2001, avente ad oggetto: “*Linee guida concernenti i protocolli di intesa da stipulare tra regioni ed università per lo svolgimento delle attività assistenziali delle università nel quadro della programmazione nazionale e regionale ai sensi dell’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n.517*”, che prevede all’art. 1 c. 7 “*La regione o la provincia autonoma é tenuta a riconoscere alle aziende ospedaliero-universitarie nonché alle aziende nelle quali si realizza l'integrazione tra attività assistenziale, didattica e di*

ricerca della facoltà di medicina e chirurgia i maggiori costi, determinati in rapporto alla produzione assistenziale assicurata, indotti sulle attività assistenziali dalle funzioni di didattica e di ricerca, detratta una quota correlata ai minori costi derivanti dall'apporto di personale universitario. Le modalità ed i criteri per la determinazione dei maggiori costi sono stabiliti all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo n. 517 del 1999. Le risorse che le regioni attribuiscono alle aziende per sostenere i maggiori costi, come sopra determinati, sono evidenziate negli atti di bilancio aziendale; nei medesimi atti sono altresì evidenziate le risorse messe a disposizione dall'università in termini di personale attrezzature ed immobilizzazioni”;

CONSIDERATO di individuare come destinatari del finanziamento per i maggiori costi sostenuti per lo svolgimento delle funzioni di didattica e di ricerca connesse ad attività assistenziali di cui all'art. 7 comma 2 del D.Lgs. 517/99 le strutture di seguito riportate, già individuate dal Decreto del Commissario ad Acta n. 115 del 2012:

- Policlinico Universitario non statale Campus Biomedico
- Policlinico Universitario non statale A. Gemelli
- Policlinico Universitario statale Umberto I
- Azienda Ospedaliera Sant'Andrea
- Fondazione Policlinico Tor Vergata;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U00302 del 26 settembre 2014 avente ad oggetto *“Preso d’atto dei contratti/accordi stipulati dalla Regione Lazio con il Policlinico Agostino Gemelli e con l’Università Campus Bio-Medico di Roma per l’erogazione di prestazioni sanitarie per conto ed a carico del Servizio Sanitario Regionale – Anno 2014”* che recepisce i contratti/accordi con il Policlinico Agostino Gemelli e con l’Università Campus Bio-Medico di Roma, i quali prevedono, all’art. 4 c.1 lett. K un finanziamento per le attività di didattica e ricerca di cui all’art. 7 comma 2, D. L.gs. n. 517/99 pari al *“7%, sui valori finanziari delle prestazioni (ospedaliere e specialistiche) ... (omissis).”;*

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U00339 del 21 ottobre 2014 avente ad oggetto *“Preso d’atto del Protocollo d’Intesa tra la Regione Lazio e l’Università cattolica del Sacro Cuore per il triennio 2014-2016 sottoscritto in data 30 settembre 2014”* che *“riconosce i maggiori costi sostenuti per lo svolgimento delle funzioni di didattica e ricerca, detratta una quota correlata ai minori costi derivanti dall’apporto di personale universitario, ai sensi del D. L.gs. n. 517/99, nella misura pari al 7% esclusivamente per le prestazioni di assistenza rese dalle strutture gestite direttamente dall’Università”;*

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. 00378 del 7 novembre 2014 avente ad oggetto *“Preso d’atto del Protocollo d’Intesa tra la Regione Lazio e l’Università Campus Bio-Medico di Roma per il triennio 2014-2016 stipulato in data 28 ottobre 2014”* secondo il quale *“la Regione riconosce i maggiori costi indotti sulle attività assistenziali dalle funzioni di didattica e ricerca, detratta una quota correlata ai minori costi derivanti dall’apporto di personale universitario, ai sensi del D. L.gs. n. 517/99, nella misura del 7%, esclusivamente per le prestazioni di assistenza rese dalle strutture gestite dall’Università” ;*

RITENUTO di stabilire che per l'anno 2014 verrà riconosciuto l'importo dei maggiori costi sostenuti per lo svolgimento delle funzioni di didattica e ricerca nella misura massima pari al 7% delle attività assistenziali riconoscibili, erogate nell'anno 2014, dalle aziende ospedaliere di riferimento di cui all'art. 2, commi 1 e 2, del D. Lgs. 21.12.1999 n. 517 e comunque in misura non superiore a quanto stabilito per singola struttura come limite massimo invalicabile di cui all'allegato 1, parte integrante del presente provvedimento;

RITENUTO di stabilire che ai fini del definitivo riconoscimento del finanziamento per l'anno 2014, le strutture interessate dovranno far pervenire, alla Direzione Regionale Salute e Integrazione Socio-sanitaria, la rendicontazione dei maggiori costi assistenziali indotti dalle funzioni di didattica e di ricerca e la quota dei minori costi sostenuti nel 2014 per l'apporto di personale universitario ai sensi dell'art. 7 comma 2 del D. Lgs. 517/99, entro il 15 maggio 2015. In caso di mancata presentazione della rendicontazione da parte delle strutture interessate ovvero in caso di rendicontazione presentata ma ritenuta non congrua dalla Direzione Regionale Salute e Integrazione Socio-sanitaria, l'importo massimo che verrà riconosciuto sarà pari al 7% delle attività ospedaliere riconoscibili entro budget, erogate nell'anno 2014 dalle strutture ospedaliere di riferimento di cui all'art. 2, commi 1 e 2, del D. Lgs. 21.12.1999 n. 517;

RITENUTO che il finanziamento di cui al presente decreto potrà essere oggetto di un'eventuale integrazione e modifica a seguito di eventuali osservazioni sul provvedimento stesso da parte dei Ministeri Affiancanti;

RITENUTO di stabilire che l'importo massimo da riconoscere per l'anno 2015, per i maggiori costi sostenuti per lo svolgimento delle funzioni di didattica e ricerca, verrà determinato in coerenza a quanto osservato dai Ministeri affiancanti nei pareri da rendersi sugli stipulandi Protocolli di Intesa con l'Università "La Sapienza" e l'Università "Tor Vergata", redatti in coerenza con quanto previsto nel DPCM del 24 maggio 2001. Quanto osservato nei pareri che verranno resi dai Ministeri affiancanti potrà comportare anche la rettifica dei protocolli di cui al DCA n. U00339/2014 e al DCA n. U00378/2014;

VISTA la nota regionale n. 114592 del 2 marzo 2015, con cui si comunicano alle strutture interessate i criteri per la definizione dei finanziamenti per i maggiori costi indotti sulle attività assistenziali dalle funzioni di didattica e ricerca;

VISTE le controdeduzioni prodotte dalle strutture interessate

DECRETA

per i motivi espressi in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. di definire come destinatari del finanziamento per i maggiori costi sostenuti per lo svolgimento delle funzioni di didattica e di ricerca connesse ad attività assistenziali di cui all'art. 7 comma 2 del D.Lgs. 517/99 le strutture di seguito riportate, già individuate dal Decreto del Commissario ad Acta n.115 del 2012:
 - Policlinico Universitario non statale Campus Biomedico
 - Policlinico Universitario non statale A. Gemelli
 - Policlinico Universitario statale Umberto I
 - Azienda Ospedaliera Sant'Andrea
 - Fondazione Policlinico Tor Vergata
2. di stabilire che per l'anno 2014 verrà riconosciuto l'importo dei maggiori costi sostenuti per lo svolgimento delle funzioni di didattica e ricerca nella misura massima pari al 7% delle attività assistenziali riconoscibili, erogate nell'anno 2014, dalle aziende ospedaliere di riferimento di cui all'art. 2, commi 1 e 2, del D. Lgs. 21.12.1999 n. 517 e comunque in misura non superiore a quanto stabilito per singola struttura come limite massimo invalicabile di cui all'allegato 1, parte integrante del presente provvedimento;
3. di stabilire che ai fini del definitivo riconoscimento del finanziamento per l'anno 2014, le strutture interessate dovranno far pervenire, alla Direzione Regionale Salute e Integrazione Socio-sanitaria, la rendicontazione dei maggiori costi assistenziali indotti dalle funzioni di didattica e di ricerca e la quota dei minori costi sostenuti nel 2014 per l'apporto di personale universitario ai sensi dell'art. 7 comma 2 del D. Lgs. 517/99, entro il 15 maggio 2015. In caso di mancata presentazione della rendicontazione da parte delle strutture interessate ovvero in caso di rendicontazione presentata ma ritenuta non congrua dalla Direzione Regionale Salute e Integrazione Socio-sanitaria, l'importo massimo che verrà riconosciuto sarà pari al 7% delle attività ospedaliere riconoscibili entro budget, erogate nell'anno 2014 dalle strutture ospedaliere di riferimento di cui all'art. 2, commi 1 e 2, del D. Lgs. 21.12.1999 n. 517;
4. che il finanziamento di cui al presente decreto potrà essere oggetto di un'eventuale integrazione e/o modifica a seguito di eventuali osservazioni sul provvedimento stesso da parte dei Ministeri Affiancanti;
5. che l'importo massimo da riconoscere per l'anno 2015, per i maggiori costi sostenuti per lo svolgimento delle funzioni di didattica e ricerca verrà determinato in coerenza a quanto osservato dai Ministeri affiancanti nei pareri da rendersi sugli stipulandi Protocolli di Intesa con l'Università "La Sapienza" e l'Università "Tor Vergata", redatti in coerenza con quanto previsto nel DPCM del 24 maggio 2001. Quanto osservato nei pareri che verranno resi dai Ministeri affiancanti potrà comportare anche la rettifica dei protocolli di cui al DCA n. U00339/2014 e al DCA n. U00378/2014.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

La pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti, per tutti i soggetti erogatori.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di sessanta giorni ovvero ricorso straordinario a Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

NICOLA ZINGARETTI

Allegato 1

RIPARTO F.S.R. 2014 - QUOTA FINALIZZATA AL FINANZIAMENTO DEI MAGGIORI COSTI INDOTTI SULL'ATTIVITÀ ASSISTENZIALE DALLE FUNZIONI DI DIDATTICA E DI RICERCA

STRUTTURA	IMPORTO
906 - Policlinico Umberto I	14.168.991
919 - Sant'Andrea	6.365.686
920 - Tor Vergata	8.193.589
915 - Campus Biomedico	6.106.151
905 Policlinico universitario non statale A. Gemelli	21.449.684
TOTALE	56.284.101